

Capo III
ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE
Sezione VI

Prodotti alcolici intermedi

Art. 39

OGGETTO DELL'IMPOSIZIONE E MODALITÀ DI ACCERTAMENTO

1. I prodotti alcolici intermedi sono sottoposti ad accisa con aliquota riferita ad ettolitro di prodotto finito.
2. Si intendono per “prodotti intermedi” tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204, 2205 e 2206 non contemplati dagli artt. 34, 36 e 38, aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2% in volume ma non al 22% in volume. Fermo restando quanto previsto dall'art. 38, è considerata “prodotto intermedio” qualsiasi bevanda fermentata tranquilla di cui all'art. 38, comma 2, lettera a), con titolo alcolometrico effettivo superiore al 5,5% in volume e che non deriva interamente da fermentazione, nonché qualsiasi bevanda fermentata gassata di cui al comma 2, lettera b), dello stesso art. 38, con titolo alcolometrico effettivo superiore all'8,5% in volume e che non deriva interamente da fermentazione.
3. I prodotti finiti sono presi in carico dal depositario autorizzato ed accertati dall'ufficio tecnico di finanza, anche sulla base di esperimenti di lavorazione.